DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 54 DEL D.LGS. 50/2016, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO E DI ASSISTENZA TECNICA AL PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO. CIG: 9775102D58

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 73 del 19/04/2023, l'ente di diritto pubblico Parco Regionale della Valle del Lambro (di seguito anche "**Parco Valle Lambro**" o "**Stazione Appaltante**") ha deliberato di bandire una procedura di gara per la conclusione di un Accordo Quadro (di seguito "**Accordo Quadro**") con un unico operatore, avente ad oggetto i servizi di assistenza tecnico-specialistica per lo sviluppo, la tutela e la gestione sostenibile delle risorse ambientali del Parco Regionale della Valle del Lambro e delle altre aree in gestione.

Ai sensi dell'articolo 58 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici (di seguito "**Codice**"), la presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzo di modalità di comunicazione elettronica. La Stazione Appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato "Sintel" (di seguito "**Sintel**", "**Sistema**" o "**Piattaforma**") accessibile all'indirizzo internet www.ariaspa.it e conforme alle prescrizioni dell'art. 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.

Per tutto ciò che attiene all'operatività della Piattaforma, si faccia riferimento al sito internet www.ariaspa.it – Strumenti di supporto – Guide e manuali e, in particolare, alla sezione *"Operatore Economico - Piattaforma Sintel - Guide per l'utilizzo".*

L'affidamento avviene mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 34, 44, 52, 58, 60 e 95 comma 3, lett. b) e 157 del Codice.

La presente procedura è finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro ("**Accordo Quadro**") con un singolo operatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, comma 3, del Codice.

Nell'ambito dell'Accordo Quadro concluso, e nel rispetto dei limiti e delle condizioni ivi indicate, la Stazione Appaltante emetterà successivi Ordini di Servizio ("**Ordini di Servizio**") fino al raggiungimento dell'importo massimo indicato al successivo punto 3.

Luogo di esecuzione del servizio: Milano e provincia (codice NUTS: ITC4C); Provincia di Monza e della Brianza (codice NUTS: ITC4D); Provincia di Lecco (codice NUTS: ITC43) e Provincia di Como (codice NUTS: ITC42).

CIG 9775102D58

Il **Responsabile unico del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è Arch. Leopoldo Motta – tel. 0362.970961 – e-mail leopoldo.motta@parcovallelambro.it.

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - *electronic IDentification Authentication and Signature*), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale "CAD"), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per la perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente Disciplinare e a quanto previsto nei Manuali d'uso per gli Operatori messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. della Regione Lombardia nella sezione *"Strumenti di supporto"* (https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto).

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina https://www.parcovallelambro.it/bandi dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano

a esclusivo carico dell'operatore economico.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e, pertanto, deve:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-*bis* e 6-*ter* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

   - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
   - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
   - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
     i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
     ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
     iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Per qualsiasi informazione e richiesta di assistenza tecnica sull'utilizzo di SINTEL è possibile contattare l'help desk al numero verde 800.116.738 o scrivendo all'indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it..

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

a) bando di gara;

b) il presente Disciplinare di gara e relativi modelli allegati;

c) capitolato tecnico;

d) schema di accordo quadro;

e) documento di gara unico europeo in formato elettronico;

f) il patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 1751 del 17 giugno 2019.

Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla Piattaforma e sul sito della Stazione Appaltante raggiungibile all'indirizzo web https://www.parcovallelambro.it/bandi.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 8 (otto) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma e sul sito istituzionale. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non sarà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici avvengono tramite l'utilizzo della funzionalità *"Comunicazioni procedura"* e *"Documentazione di gara"* presenti sulla Piattaforma. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno inoltre pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet https://www.parcovallelambro.it/bandi ed all'indirizzo internet www.ariaspa.it, negli spazi dedicati alla presente procedura.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) e 46, comma 1, lett. f), del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura ha ad oggetto la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del Codice, per l'affidamento dei servizi di supporto specialistico e di assistenza tecnica del Parco Regionale della Valle del Lambro, concernenti, in particolare, lo svolgimento di attività tecniche, di iniziative di ricerca di finanziamenti e la

realizzazione di progetti in ambito ambientale. Nell'Accordo Quadro sarà definita la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità per l'esecuzione, mediante l'emissione di successivi Ordini di Servizio, dei servizi oggetto di affidamento.

L'appalto non è suddiviso in lotti, in quanto, per le caratteristiche intrinseche delle attività oggetto di affidamento e per la stretta correlazione ed interdipendenza anche sotto il profilo tecnico delle medesime, risulta opportuno, ai fini di una più efficace ed efficiente gestione del contratto, che lo stesso sia affidato ad un unico operatore economico.

Tabella 1 – Prestazioni oggetto di affidamento

Area tematica	**Descrizione**	**CPV**	**P (principale) S (secondaria)**	**Importo complessivo (in euro)**
1	Assistenza tecnico-specialistica per la ricerca di finanziamenti, lo sviluppo e la realizzazione di progetti in ambito ambientale	90713000-8	P	1.800.000,00
2	Assistenza tecnico-specialistica in materia di ambiente	90711200-6	S	598.000,00
A) Importo totale soggetto a ribasso				**2.398.000,00**
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				**0,00**
A) + B) Importo complessivo a base di gara				**2.398.000,00**

Il dettaglio delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, meglio descritte all'articolo 4 del Capitolato Tecnico, è il seguente:

Tabella 2 – Descrizione delle prestazioni

Descrizione delle prestazioni	**Importo annuo (in euro)**
1. Assistenza tecnico-specialistica per la ricerca di finanziamenti, lo sviluppo e la realizzazione di progetti in ambito ambientale	

1.1. Ricerca di fonti di finanziamento	25.000,00
1.2. Predisposizione dello Studio di fattibilità tecnico-economica e della documentazione	40.000,00
1.3. Sviluppo della progettazione	130.000,00
1.4. Direzione dell'esecuzione e coordinamento della sicurezza	135.000,00
1.5. Coordinamento di progetto e rendicontazione	60.000,00
1.6. Supporto amministrativo al RUP	60.000,00
2. Assistenza tecnico-specialistica in materia di ambiente	
2.1. Gestione delle risorse agronomiche e forestali Consiste in - Supporto specialistico nella gestione delle istanze di autorizzazione di taglio bosco - Inserimento delle domande a sitab una mattina a settimana presso la sede dell'ente parco - Sopralluoghi per la contrassegnatura in campo dei verbali di autorizzazione, - Elaborazione dei dati relativi alle autorizzazioni rilasciate - Supporto tecnico all'ufficio vigilanza dell'ente per i controlli (ai sensi della l.r. 31/2008 e del r.r. 5/2007)	12.500,00 (100,00 a pratica circa 125 annue)
2.2. Emissione del parere di competenza in merito alle richieste di autorizzazione al taglio di filari, fascia alberata o alberi isolati di particolare pregio botanico e paesaggistico (art. 31delle NTA del Parco Regionale della Valle del Lambro e art.136 del D.lgs 42/2004 e s.m.i. e elementi minori individuati dal PIF)	1.500,00 (150,00 a pratica circa 10 annue)
2.3. Emissione del parere di competenza in merito alle richieste di autorizzazione al taglio piante all'interno di Parchi Storici (ricadenti in art. 17 "Ambito del Parco Reale di Monza" e art. 18 "Parchi storici" delle N.T.A. del P.T.C. del Parco Regionale della Valle del Lambro)	1.500,00 (150,00 a pratica circa 10 annue)
2.4. Emissione del parere di competenza in merito alle richieste di autorizzazione alla trasformazione dei suoli boscati (art. 43 L.R. 31/2008)	1.500,00 (150,00 a pratica circa 10 annue)
2.5. Emissione del parere di competenza in merito alle richieste di autorizzazione alla trasformazione dei suoli soggetti a vincolo idrogeologico (art. 44 L.R. 31/2008)	1.500,00 (150,00 a pratica circa 10 annue)
2.6. Emissione del parere di competenza in merito alle richieste di autorizzazione per lo svolgimento di manifestazioni sportive (ai sensi dell'art. 37 del R.R. 5/2007 "Norme Forestali Regionali" e del Regolamento d'uso delle piste	1.500,00 (150,00 a pratica

ciclopedonali del Parco Regionale della Valle del Lambro	circa 10 annue)
2.7. Procedure di verifica e accertamento di suolo boscato (ai sensi dell'art. 42 L.R. 5 dicembre 2008 n.31)	1.500,00 (150,00 a pratica circa 10 annue)
2.8. Gestione delle aree Rete Natura 2000 Consiste in: - Analisi delle istanze pervenute al Parco; - Partecipazione ad eventuali riunione e sopralluoghi; - Predisposizione dei contenuti tecnici per la richiesta di eventuali integrazioni; - Predisposizione del parere tecnico multidisciplinare di competenza.	7.500,00 (300,00 a pratica circa 25 annue)
2.9. Gestione biologica e idrobiologica delle risorse idriche consistente in: • sopralluoghi • verifiche idrobiologiche speditive di campo • parere tecnico	3.000,00 (300,00 a pratica circa 10 annue)
2.10. Monitoraggi e interventi ambientali diretti consistenti in: - Controllo di specie esotiche animali (es. pesce siluro, scoiattolo americano, gamberi esotici, etc.); - Gestione della stazione di inanellamento a scopo scientifico; - Monitoraggi specifici su fauna, flora e componenti idrobiologiche (attivazione di monitoraggi specifici in caso di inquinamento o eventi calamitosi); - Controllo e valutazione della stabilità di alberature in parchi storici - Telerilievi fotogrammetrici multispettrali.	100.000,00in relazione ai progetti che verranno attivati e finanziati
2.11. Sviluppo e gestione SIT (Sistema Informativo Territoriale) per promozione e tutela del territorio: • Rilievi topografici di elementi naturali, servizi a rete (es. fognature), manufatti • Progettazione, realizzazione e conduzione Ufficio SIT (Sistemi Informativi Territoriali) per la gestione di banche dati geografiche • mappatura tracciati e punti di interesse; • elaborazione itinerari tematici; • elaborazione schede di promozione per itinerari e punti di interesse; • elaborazione elementi divulgativi da posizionare nel territorio	17.500 In relazione al lavoro richiesto

L'importo complessivo a base di gara, pari a **€ 2.398.000,00 (euro duemilionitrecentonovantottomila/00)**, è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a **€ 0,00 (zero)**, trattandosi di servizi di natura intellettuale.

Si segnala che l'importo relativo all'Area tematica 1 - Assistenza tecnico-specialistica

per la ricerca di finanziamenti, lo sviluppo e la realizzazione di progetti in ambito ambientale è stato stimato ipotizzando l'ammissione a progetti finanziati per un valore annuo complessivo pari a euro 1.500.000,00.

In fase esecutiva, il valore di ciascuna prestazione verrà calcolato in proporzione al valore del progetto finanziato, sino alla concorrenza dell'importo massimo indicato nella tabella di dettaglio.

L'appalto è finanziato con risorse proprie, finanziamenti regionali o di soggetti privati.

Il valore economico indicato per l'Accordo Quadro non costituisce indicazione di un corrispettivo contrattuale poiché ha solo il fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara.

L'operatore economico aggiudicatario, sottoscrivendo l'Accordo Quadro, si obbliga ad accettare gli Ordini di Servizio emessi dalla Stazione Appaltante in conformità alle previsioni di cui all'art. 5 del Capitolato Tecnico fino a concorrenza dell'importo complessivo indicato.

In ogni caso, la Stazione Appaltante non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo indicato.

In caso di mancata attivazione/interruzione dei servizi, o di mancata emissione di Ordini di Servizio, l'operatore economico aggiudicatario non avrà nulla a pretendere a qualsivoglia titolo nei confronti della Stazione Appaltante.

Il corrispettivo indicato in ciascun Ordine di Servizio sarà determinato a misura e si intenderà comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione delle prestazioni ivi indicate. Pertanto, non sarà riconosciuto all'aggiudicatario alcuna ulteriore somma o corrispettivo.

Tenuto conto della complessità e dell'eterogeneità delle attività affidate, i servizi dovranno essere realizzati da un gruppo di lavoro adeguato e composto almeno dalle unità professionali indicate al successivo art. 7.3 e all'art. 6 del Capitolato Tecnico.

Gli operatori economici concorrenti, in sede di offerta tecnica, dovranno fornire le "Schede descrittive" dei singoli componenti del Gruppo di Lavoro dalle quali risulti il possesso dei requisiti richiesti. Tutte le caratteristiche qualitative, tecniche e quantitative, nonché le condizioni tecniche, i requisiti e le modalità di erogazione dei servizi sono stabilite nel presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico.

*

Ai sensi della Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, pubblicata nella GURI n. 249 del 24 ottobre 2022, di attuazione dell'articolo 81, comma 2, del Codice, la verifica del possesso dei requisiti, generali e speciali, comprovabili mediante i documenti indicati all'art. 5 e 6 della predetta Delibera, avviene anche attraverso l'utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti

Pubblici (BDNCP) gestita dall'ANAC e, segnatamente, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (di seguito ***"FVOE"***).

Per i dati e i documenti a comprova dei requisiti non presenti nel FVOE o in caso di impedimenti tecnici relativi alla disponibilità/utilizzo del FVOE, i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni (previa indicazione, da parte dell'operatore, degli elementi indispensabili per il loro reperimento) sono acquisiti d'ufficio dalla stazione appaltante e, negli altri casi, dovranno essere inviati dagli operatori economici a mezzo SINTEL.

Ciascun concorrente è tenuto a registrarsi al sistema relativo al FVOE, accedendo al link (Servizi ad accesso riservato – FVOE) sul Portale dell'ANAC, sulla base delle istruzioni ivi contenute.

Il sistema rilascerà un "PASSOE" che il concorrente dovrà caricare in Piattaforma in conformità a quanto previsto nel presente Disciplinare.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione dei dati ai fini della comprova dei requisiti è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

4. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E OPZIONI

4.1 DURATA

L'Accordo Quadro (escluse le eventuali opzioni) avrà la durata di 48 (quarantotto) mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso e comunque fino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale, fino al raggiungimento dell'importo indicato al precedente punto 3, la Stazione Appaltante potrà emettere gli Ordini di Servizio secondo le modalità specificate all'art. 5 del Capitolato Tecnico.

La durata dei servizi affidati con ciascun Ordine di Servizio sarà stabilita dalla Stazione Appaltante in occasione dell'emissione del singolo Ordine di Servizio.

L'Accordo Quadro resta valido, efficace e vincolante anche oltre la scadenza sopra considerata per la regolamentazione dei servizi specificati negli Ordini di Servizio emessi entro il termine di validità dell'Accordo Quadro e per tutta la durata degli stessi. In questo caso, la protrazione della durata dell'Accordo Quadro non darà all'operatore economico aggiudicatario alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.

L'Accordo Quadro si intende comunque concluso, anche prima del termine di scadenza, una volta esaurito il relativo importo massimo. In tal caso l'Aggiudicatario non avrà nulla a

pretendere e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale.

L'Aggiudicatario è vincolato ad eseguire i singoli servizi specifici alle condizioni di aggiudicazione definite nell'Accordo Quadro, secondo le modalità descritte nel presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico.

Nel periodo di durata dell'Accordo Quadro la Stazione Appaltante non è vincolata ad affidare servizi che esauriscano, in tutto o in parte, l'importo dell'Accordo Quadro.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La durata dell'Accordo Quadro in corso di esecuzione può essere modificata, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente e comunque fino a un massimo di 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

4.3 REVISIONE DEI PREZZI

Le variazioni dei prezzi sono valutate qualora si siano verificati aumenti o diminuzioni dei costi dei servizi o dei materiali utilizzati, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al dieci percento (10%) del prezzo pattuito. La revisione dei prezzi è accordata nel limite delle risorse disponibili. La richiesta di revisione del prezzo deve essere presentata con le modalità previste dall'art. 29, commi da 2 a 6, del d.l. n. 4/2022.

La variazione dei costi dei servizi o dei materiali dovrà essere comprovata dall'esecutore con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri mezzi di prova relativi alle variazioni, per i servizi o le forniture, del prezzo pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. L'esecuzione delle prestazioni avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma e/o nei documenti contrattuali è condizione necessaria per il riconoscimento della compensazione. Si precisa che, nel caso in cui l'appaltatore presenti istanza di compensazione la medesima dovrà tenere conto anche di eventuali variazioni in diminuzione relative ad altre voci utilizzate nell'appalto.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla procedura di gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla procedura di gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla procedura di gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) e di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla procedura di gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

È **vietato** ai consorziati designati dal consorzio di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla procedura di gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le **aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete** (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica** (cd. **rete - soggetto**), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica** (cd. **rete - contratto**), l'aggregazione di retisti partecipa a

mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune**, **oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all' art.. 45, comma 2, lett. b) e c) e 46, comma 1, lett. f) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) e di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-*ter*, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

7. REQUISITI SPECIALI

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti di seguito previsti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare di gara.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività coerenti con quelle oggetto di affidamento.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi cinque esercizi finanziari disponibili non inferiore ad un quarto dell'importo presunto posto a base di gara. Tale capacità è richiesta al fine di selezionare un operatore economico sul mercato con una capacità economica e finanziaria significativa, indice di affidabilità del soggetto e proporzionata al valore dell'affidamento.

La comprova del requisito è fornita:

- per le società di capitali, mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale, ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o le associazioni di professionisti, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

- mediante dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice, l'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

7.3.1. Esecuzione di servizi analoghi

L'operatore economico deve aver eseguito nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando servizi analoghi a quelli dettagliatamente descritti all'art. 4 del Capitolato Tecnico ("Descrizione dei Servizi per singole Aree Tematiche") di importo minimo pari a € 600.000,00, IVA esclusa.

Tale requisito è richiesto al fine di individuare sotto l'aspetto delle capacità tecnico-professionali operatori economici qualificati che abbiano già svolto almeno attività affini a quelle oggetto di affidamento e che quindi siano in grado di conoscere a fondo le normative e le problematiche inerenti le prestazioni richieste.

La comprova del requisito, è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

7.3.2. Figure professionali per lo svolgimento dei servizi

7.3.2.1) N. 1 Capo Progetto e coordinatore responsabile delle attività contrattuali con laurea in discipline in ambito tecnico o scientifico con esperienza di almeno 15 anni

7.3.2.2) Il Gruppo di Lavoro che sarà impiegato dall'operatore economico per l'espletamento dei servizi di cui all'Area tematica 1 dovrà essere composto almeno da n. 5 (cinque) unità professionali con le seguenti qualifiche:

Figure professionali	Titolo di studio	Esperienza (anni)
N. 1 **Project Manager** esperto in progetti complessi in aree protette e biodiversità	Laurea in Ingegneria ambientale, Scienze Naturali, Biologia, Scienze Ambientali, Scienze Agrarie, Scienze Forestali	15
N. 1 **Esperto Senior** nell'attuazione delle politiche di gestione delle aree protette	Laurea in Scienze Naturali, Biologia, Scienze Ambientali, Scienze Agrarie, Scienze Forestali	5
N. 1 **Esperto Senior** in progettazione e realizzazione di interventi di tutela della biodiversità	Laurea in Scienze Naturali, Biologia, Scienze Ambientali Scienze Agrarie, Scienze Forestali	5
N. 2 **Esperti Senior** nel supporto all'attuazione delle politiche gestione delle aree protette e di interventi di tutela della biodiversità	Laurea in Scienze Naturali, Biologia, Scienze Ambientali Scienze Agrarie, Scienze Forestali	5

* *Per discipline di ambito tecnico o scientifico si intendono quelle elencate nell'allegato II del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83*

7.3.2.3) Il Gruppo di Lavoro che sarà impiegato dall'operatore economico per l'espletamento dei servizi di cui all'Area tematica 2 dovrà essere composto almeno da n. 8 (otto) unità professionali in possesso delle seguenti qualifiche:

Figure professionali	Titolo di studio	Esperienza (anni)
N. 1 **Coordinatore**, responsabile delle attività amministrative	Laurea in discipline in ambito tecnico o scientifico o giuridico/economico	10
N. 1 **Agronomo o Forestale**	Laurea in scienze agrarie o scienze forestali	10

N. 1 **Agronomo** con esperienza in Parchi Storici e valutazione della stabilità delle alberature	Laurea in scienze agrarie	10
N. 1 **Esperto Senior** nell'attuazione delle politiche di gestione delle aree protette	Laurea in Scienze Naturali, Biologia, Scienze Ambientali, Scienze Agrarie, Scienze Forestali	10
N. 1 **Esperto Senior** esperto in monitoraggi faunistici con abilitazione all'inanellamento a scopo scientifico	Laurea in Scienze Naturali, Biologia, Scienze Ambientali	10
N. 1 **Esperto Senior** esperto in monitoraggi faunistici con abilitazione all'utilizzo di elettrostorditore	Laurea in Scienze Naturali, Biologia, Scienze Ambientali	10
N. 1 **Esperto Senior** esperto in monitoraggi floristici	Laurea in Scienze Naturali, Biologia	10
N. **1 Esperto Senior** con esperienza almeno decennale nella gestione dei servizi di monitoraggio limnologico ed idrobiologico delle acque correnti ed applicazione degli indici ecologici		15
N. **1 Esperto Senior** con esperienza almeno decennale nella gestione della fauna ittica ivi compresi i piani di contenimento delle specie alloctone		15
N. **2 Esperti Junior** dotati di abilitazione all'utilizzo di droni e rilievi e monitoraggi ambientali	Laurea in Scienze Naturali, Biologia, Scienze Ambientali, Scienze Agrarie, Scienze Forestali	3

* *Per discipline di ambito tecnico o scientifico si intendono quelle elencate nell'allegato II del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83*

Si precisa che in fase esecutiva, per l'espletamento di specifici incarichi, è ammessa la possibilità che il medesimo componente del Gruppo di lavoro ricopra il ruolo riferito ad una pluralità di figure professionali. Tale specifica modalità organizzativa dovrà essere previamente richiesta dalla Stazione appaltante o autorizzata dalla medesima, previa valutazione delle specifiche motivazioni addotte dall'aggiudicatario che garantiscano il corretto svolgimento del servizio.

Le figure professionali indicate dovranno possedere le caratteristiche specificate per ciascuna di esse all'art. 6 del Capitolato Tecnico ("Figure Professionali per lo Svolgimento dei Servizi").

I titoli di studio analoghi conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente saranno equiparati ai titoli di studio sopra indicati.

Per la comprova di tali requisiti l'operatore economico dovrà presentare il *curriculum vitae* di ciascuna figura professionale redatto secondo il formato europeo o formato analogo.

Si precisa che l'Aggiudicatario dovrà, in ogni caso, garantire un approccio organizzativo flessibile per rispondere alle esigenze che potranno presentarsi nel corso dello svolgimento delle attività. Il Gruppo di lavoro indicato dall'Aggiudicatario in sede di offerta non potrà essere

modificato né nel numero complessivo dei componenti né nella persona dei singoli componenti senza il preventivo assenso della Stazione Appaltante. In caso di sostituzione, i nuovi componenti dovranno essere in possesso di requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai componenti oggetto di sostituzione.

7.3.3. Requisiti del Gruppo di Lavoro

a) Il/i professionista/i facente/i parte del Gruppo di lavoro che espleta/no gli incarichi di gestione delle risorse agronomiche e forestali e relativi pareri di competenza devono essere iscritti all'Albo Unico Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali istituito in attuazione dell'art. 3 del D.P.R. del 7 agosto 2012 n. 137.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Il/i professionista/i che espleta/no l'incarico tecnico specialistico che necessita di abilitazione dovrà essere in possesso di tale abilitazione al momento della presentazione della domanda: ad esempio abilitazione all'utilizzo dell'elettrostorditore, abilitazione rilasciata da ISPRA e autorizzazione Regionale alla cattura e inanellamento a scopo scientifico, abilitazione all'utilizzo dei droni.

7.3.4. Conoscenza Software minima richiesta:

- Applicazioni produttive: pacchetti Open/LibreOffice e Microsoft Office;
- Portali: Sisco, Sivic, Sitab;
- Applicazioni GIS: ArcView, ArcGIS, Qgis, WebGIS;
- Applicazioni grafiche: Gimp, Inkscape, Scribus, Adobe Photo Shop, InDesign, Illustrator;
- Web: Facebook, Mailchimp, Voxmail, html (pacchetto Bootstrap per siti web), WordPress.
- Applicazioni per supporto RUP: Portale Sintel, Portale Bandi Online, Portale BDAP, Portale Osservatorio LLPP
- Applicazioni progettazione: Blumatica, Programmi di computo e contabilità lavori, AutoCad, Utilizzo software di progettazione di elementi strutturali 3D – Inventor

7.3.5. Strumentazione minima richiesta:

- strumenti GNSS con precisione centimetrica e predisposti per operare congiuntamente in configurazione come BASE-ROVER, Strumentazione per rilievi plano-altimetrici (es distoX, livella ecc.);
- Strumentazione per il campionamento limnologico (retini per fitoplancton e zooplancton, bottiglia Van Dorn), Benne e sistemi per campionamento sedimenti, Sonde multiparametriche da campo, Strumentazione GPS ed echosounder multibeam, Correntometro;
- N. 2 Elettrostorditori, Guadini e sistemi di prelievo di fauna ittica, Vasche, aeratori ed ossigenatori per stoccaggio e trasporto del pesce vivo;
- Reti multi maglia bentiche e mesopelagiche per applicazione LFI, Sistema di videoriprese subacquee da remoto;
- Attrezzatura da campo per cattura e inanellamento avifauna selvatica;
- Analisi stabilità alberature: resistograph, tomografo sonico, tomografo elettronico, strumentazione per analisi carico a vento o prove di trazione, strumentazione per interventi fitosanitari su alberi.
- Strumentazione per telerilievo fotogrammetrico (drone) con camera multispettrale.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) e all'art. 46, comma 1, lett. e) e f) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggioritaria di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1. deve essere posseduto da:

- ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti del Gruppo di lavoro di cui al punto 7.3.3., devono essere posseduti dai professionisti che nel medesimo Gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle specifiche prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

Quanto ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3:

- il requisito dell'espletamento di servizi analoghi (punto 7.3.1.) deve essere posseduto, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dall'impresa che esegue la prestazione principale;
- le figure professionali di cui al punto 7.3.2., le dotazioni software e la strumentazione minima richiesta di cui ai punti 7.3.4. e 7.3.5. devono essere messi a disposizione dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di cui al Gruppo di lavoro sono posseduti dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle specifiche prestazioni oggetto dell'appalto.

I requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti ai sensi dell'art. 47 del Codice.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità

professionale.

Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'ausiliaria deve:

a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 80 del Codice nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla procedura di gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 15 (quindici) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto.

In ragione della peculiarità delle prestazioni oggetto di affidamento, di natura intellettuale, e delle figure professionali, facenti parte del Gruppo di lavoro, che devono essere necessariamente impiegate per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, il subappalto non è ammesso.

10. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

a) una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 47.960,00 (diconsi euro quarantasettemilanovecentosessanta/00). Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice.

b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) da cauzione costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico bancario da effettuare sul conto corrente avente codice Iban IT 32 G 0890133930000000002254 intestato a PARCO VALLE LAMBRO con specifica indicazione nella causale del versamento ("garanzia provvisoria accordo quadro servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica, CIG 9775102D58"); dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l'impegno al rilascio della garanzia definitiva sopra menzionata, per l'esecuzione dell'accordo quadro, ove il concorrente risultasse aggiudicatario;

b) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto dell'accordo quadro e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;

d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

   1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;

   2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;

   3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;

f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;

c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022.

Il contributo è dovuto nell'importo di euro 165,00.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac .

A comprova dell'avvenuto pagamento del contributo, il concorrente deve caricare sulla Piattaforma copia della ricevuta di pagamento.

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 266/05.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda alla versione aggiornata dell'elaborato "*Modalità tecniche di utilizzo*" della Piattaforma Sintel, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori economici e nelle Domande frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. della Regione Lombardia nella sezione *"Strumenti di supporto"* (https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandiconvenzioni/ e-procurement/strumenti-di-supporto).

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA S.p.A. scrivendo all'indirizzo email **supportoacquistipa@ariaspa.it** oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

L'operatore economico deve registrarsi alla Piattaforma e accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti attraverso la Piattaforma stessa, in esecuzione delle istruzioni fornite dalla medesima Piattaforma, non essendo sufficiente il semplice caricamento (*upload*) degli stessi sulla piattaforma telematica.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 1, lett. g) e h), 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 65, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., le

dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà nell'ambito della procedura di affidamento di che trattasi devono essere rese in formato elettronico e sottoscritte con firma digitale del dichiarante.

Con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures), con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione ".p7m", o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l'estensione ".pdf" al file generato dopo l'apposizione della firma digitale.

Tutto ciò premesso, gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di affidamento devono accedere alla Piattaforma di che trattasi con le proprie chiavi di accesso ottenibili mediante registrazione e, seguendo la procedura, far pervenire, **a pena di esclusione** entro il termine perentorio del **giorno** 09/06/2023, **ore** 12.00, l'offerta composta da:

A – Documentazione Amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

I documenti caricati sulla Piattaforma devono essere sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata del soggetto competente, come descritto nel presente Disciplinare.

Laddove sia necessario procedere all'*upload* di più di un documento all'interno di un unico campo, si proceda ad includerli in un'unica cartella in formato .zip (o equivalente). La cartella compressa non dovrà essere firmata digitalmente, mentre dovranno esserlo i documenti al suo interno.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai log del sistema.

Ciascun concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. In tal caso, non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata poiché il Sistema automaticamente annulla l'offerta precedente (stato "sostituita") e la sostituisce con la nuova.

Dopo il termine ultimo per la presentazione delle offerte, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto a un'offerta già pervenuta nei termini.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, co. 3, lett. b), del Codice.

Fermo restando quanto indicato all'art. 79, co. 5-*bis* del Codice, il recapito tempestivo

dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, co. 4, del Codice per **180 gg.** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, co. 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Si precisa che l'offerta viene inviata solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico:

- di accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in SINTEL per verificare i contenuti richiesti dalla Stazione Appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- di compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte;
- di verificare in particolare lo step "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Committente, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste dal presente Disciplinare, ivi compreso il DGUE:

- sono rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47, del d.P.R. n. 445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
- ai sensi dell'art. 47, co. 2, del d.P.R. n. 445/2000, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante, possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
- devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- la sottoscrizione delle dichiarazioni e dei documenti deve essere effettuata con firma digitale come previsto al precedente punto.

Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Ai sensi dell'art. 48, co. 2, del d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Appaltante; l'operatore economico li può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure li deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'operatore economico medesimo.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

La mancata separazione dell'Offerta economica dall'Offerta tecnica e dalla documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi ad essa afferenti in documenti non contenuti nella "Busta C" ad essa dedicata, costituirà **causa di esclusione.**

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- il difetto di sottoscrizione della Domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'**esclusione** del concorrentedalla procedura.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma, la seguente documentazione:

1) domanda di partecipazione ed eventuale procura;

2) DGUE;

3) dichiarazione integrativa;

4) garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;

5) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;

6) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.4;

7) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.5.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione, che contiene le dichiarazioni che il concorrente è tenuto a rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 ai fini della partecipazione alla presente procedura, è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato ***"Modello 1 – Domanda di partecipazione"*** e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Nel caso di consorzio stabile, qualora lo stesso non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del Codice ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- *(in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* l'impegno a uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/72, e a comunicare al Comune la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;

- *(in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76m comma 5, del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 27.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;

- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento consorzio;

- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:

  a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

  b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

  c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio stabile la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila e sottoscrive digitalmente il Documento di gara unico europeo ("**DGUE**") secondo l'allegato ***"Modello 2 – DGUE"***.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento. Nel caso in cui l'operatore economico intenda ricorrere al subappalto, dovrà compilare la parte pertinente.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatorieconomici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI

CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-*bis*, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento dell'accordo quadro.

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente per ciascuna ausiliaria allega:

- il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento.

14.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indicano le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione, resa da ciascun operatore economico, attestante:
    a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà l'accordo quadro in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c) le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di rete

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizi, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 13 e deve contenere, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati.

1. Relazione tecnica dei servizi offerti.

La relazione deve contenere una proposta tecnico organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, i seguenti elementi:

a) Proposta progettuale ed organizzativa dei servizi

Il concorrente dovrà descrivere le modalità con cui intende erogare i servizi oggetto dell'Accordo Quadro, specificando, tra l'altro, quanto segue:

- Metodologia, principi e criteri organizzativi adottati nell'espletamento delle attività;
- Metodologie di coordinamento nei confronti dei soggetti pubblici giuridicamente coinvolti preposti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni, alla supervisione ed al controllo;
- Metodologie di coordinamento e informazione nei confronti della Stazione Appaltante e del RUP
- Metodologia di redazione, aggiornamento e conservazione di tutta la documentazione attinente le prestazioni da svolgere;

b) Struttura del Gruppo di Lavoro

L'operatore economico dovrà descrivere la consistenza e qualità delle risorse umane messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, facendo emergere le qualifiche del Gruppo di lavoro **ulteriori rispetto alle caratteristiche minime previste nel Capitolato Tecnico**. A tal fine, dovrà fornire le schede descrittive e il *curriculum vitae* di ciascuna figura professionale redatto secondo il formato europeo o formato analogo, specificando:

- i criteri e le logiche utilizzate per la definizione della propria struttura organizzativa,

- la struttura organizzativa messa a disposizione, le risorse che si intendono utilizzare (profili professionali, mansioni, responsabilità),
- il piano di formazione proposto per il proprio personale,
- il piano di formazione proposto per il personale dell'Ente concedente preposto al controllo del servizio.

c) Strumenti di Lavoro

L'operatore economico dovrà descrivere la dotazione tecnica (mezzi, strumenti e attrezzature) e tecnologica che sarà utilizzata per l'espletamento dei servizi oggetto di affidamento **aggiuntiva rispetto a quella minima prevista dal Capitolato Tecnico**.

La relazione tecnico-descrittiva dovrà essere composta da non più di 30 facciate in formato A4, redatte con carattere Arial 11, equivalenti a 15 pagine fronte/retro e dovrà essere impostata e articolata secondo l'ordine di ogni criterio e sub criterio di valutazione, come riportati nella tabella di cui al successivo art. 17.

Ad essa possono essere allegati i materiali che si intendono utilizzare nell'espletamento delle prestazioni. Tali materiali e i *curricula vitae* del Gruppo di lavoro non concorrono al raggiungimento del numero massimo di facciate di cui sopra.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice. I documenti dovranno essere presentati in formato tipo PDF, ciascuno dei quali debitamente compilato contenenti le informazioni richieste e firmati digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

La documentazione dovrà, **a pena di esclusione**:

- essere redatta in lingua italiana o corredata di traduzione giurata (in tale caso, ai fini dei limiti sopra indicati, saranno conteggiate esclusivamente le pagine relative alla traduzione in lingua italiana);
- essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico.

Tutta la documentazione dovrà, **a pena di esclusione,** essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della Domanda di Partecipazione.

Si precisa che il contenuto dell'offerta tecnica sarà vincolante per il concorrente risultato aggiudicatario e costituirà obbligazione contrattuale specifica.

Dall'offerta tecnica non deve risultare – **pena l'esclusione** – alcun elemento che possa consentire di individuare, direttamente o indirettamente, gli elementi riferiti ad aspetti che devono essere riportati soltanto all'interno dell' Offerta economica.

16. OFFERTA ECONOMICA

Al terzo step del percorso guidato *"Invia offerta"* l'operatore economico deve inserire nel campo *"Offerta economica"* il valore complessivo della propria offerta, espresso come ribasso percentuale unico da applicare su ciascuna delle voci di prezzo riportate nella Tabella 2 – Descrizione prestazioni, utilizzando un massimo di due cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere inserito il simbolo "%").

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016, non è richiesta l'indicazione dei costi di sicurezza aziendali e del costo della manodopera, trattandosi di servizi di natura intellettuale.

Per effettuare il caricamento dell'Offerta economica, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inserire nell'apposito campo l'Offerta economica, predisposta preferibilmente secondo il *"Modello 3 – Offerta economica".*

L'**Offerta economica** dovrà essere sottoscritta con firma digitale - secondo quanto indicato nell'elaborato "*Modalità tecniche di utilizzo*" della Piattaforma Sintel - dal legale rappresentante o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, gli stessi dovranno essere sottoscritti digitalmente secondo le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione. Infine, la cartella compressa non dovrà essere firmata digitalmente, mentre dovranno esserlo i documenti al suo interno.

Al quarto step "FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO" del percorso "Invia offerta", l'Operatore Economico deve:

- scaricare dalla schermata a sistema denominata "Firma Digitale del documento", il Documento d'offerta in formato.pdf riportante le informazioni immesse a sistema.
- sottoscrivere il predetto documento d'offerta, scaricato in formato.pdf; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale - secondo quanto indicato nell'elaborato "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel"- dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura deve essere allegata nella Documentazione Amministrativa). Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda d partecipazione.

Si rammenta che eventuali firme multiple devono essere apposte come meglio esplicato nel richiamato elaborato *"Modalità tecniche di utilizzo*" della Piattaforma Sintel.

L'Operatore economico per concludere l'invio dell'offerta deve allegare a Sistema il "Documento d'offerta" in formato.pdf.

Solo a seguito dell'upload di detti documenti, il concorrente può passare al **quinto step** "**RIEPILOGO ED INVIO DELL'OFFERTA**" del percorso "Invia offerta" per completare la presentazione effettiva dell'offerta mediante la funzionalità "INVIA OFFERTA" che, si rammenta, deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione della presente procedura avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	**100**

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, per essa intendendosi l'offerta che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla sommatoria del punteggio attribuito alla componente tecnica e di quello attribuito all'offerta economica, secondo quanto di seguito previsto.

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Il punteggio tecnico sarà ottenuto sommando i singoli punteggi attribuiti agli elementi che determinano la valutazione per ciascun singolo criterio, come specificato nella sottostante tabella.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i *"Punteggi discrezionali"*, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i *"Punteggi tabellari"*, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	*Criteri di valutazione*	*punti max*	*Descrizione e sub-criteri di valutazione*	*punti D max*	*punti T max*
1	Proposta progettuale ed organizzativa dei servizi	30	Modalità di esecuzione e organizzazione del servizio, illustrazione delle metodologie e dei processi che il concorrente intende impiegare per la gestione e l'esecuzione delle prestazioni		
			1.1. Metodologia, principi e criteri organizzativi adottati nell'espletamento delle attività	15	
			1.2.Metodologie di coordinamento nei confronti dei soggetti pubblici giuridicamente coinvolti preposti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni, alla supervisione ed al controllo	5	
			1.3. Metodologie di coordinamento e informazione nei confronti della Stazione Appaltante e del RUP	5	
			1.4. Metodologia di redazione, aggiornamento e conservazione di tutta la documentazione attinente le prestazioni da svolgere	5	
2	Struttura del Gruppo di Lavoro	30	Consistenza e qualità delle risorse umane messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, con particolare attenzione alle qualifiche del Gruppo di lavoro ulteriori rispetto alle caratteristiche minime previste nel Capitolato Tecnico		
			2.1. struttura organizzativa messa a disposizione, le risorse che si intendono utilizzare (profili professionali, mansioni, responsabilità)	15	
			2.2. criteri e le logiche utilizzate per la definizione della propria struttura	5	

			organizzativa		
			2.3. piano di formazione proposto per il personale dell'Ente preposto al controllo del servizio	10	
3	Strumenti di lavoro	20	Dotazione tecnica (mezzi, strumenti e attrezzature) e tecnologica che sarà utilizzata per l'espletamento dei servizi oggetto di affidamento. Adeguatezza e completezza degli strumenti utilizzati	20	
TOTALE PUNTI				80	

17.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELPUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Con riferimento a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, ciascun Commissario disporrà di un massimo di cinque giudizi, e precisamente: non adeguato, poco adeguato mediamente adeguato, adeguato e molto adeguato.

A detti giudizi corrispondono rispettivamente le seguenti percentuali del punteggio attribuibile in relazione a ciascun criterio/sub-criterio di valutazione:

• non adeguato = 0 % del punteggio massimo attribuibile;

• poco adeguato = 25% del punteggio massimo attribuibile (sino al secondo decimale);

• mediamente adeguato = 50% del punteggio massimo attribuibile (sino al secondo decimale);

• adeguato = 75 % del punteggio massimo attribuibile (sino al secondo decimale);

• molto adeguato = 100% del punteggio massimo attribuibile.

In particolare, il punteggio finale sarà determinato calcolando la media dei punteggi attribuiti da tutti i Commissari.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, assegnati, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

La somma dei punteggi riferiti ai criteri e sub-criteri di valutazione determina il punteggio totale dell'offerta tecnica.

Si precisa, altresì, che non verrà effettuata la cd. riparametrazione dei punteggi e non è prevista la soglia di sbarramento.

17.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELPUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

La valutazione dell'Offerta economica avverrà in applicazione della seguente formula:

$$P_i = [\text{punteggio massimo attribuibile}] \times R_i / R_{max}$$

Dove:

P_i punteggio assegnato al concorrente i-esimo

[punteggio massimo attribuibile] punteggio massimo attribuibile con riferimento a ciascuna delle voci a) e b) dell'offerta economica

R_i ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo

R_{max} migliore ribasso percentuale offerto tra quelli presentati da tutti i concorrenti

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in aumento rispetto agli importi posti a base di gara.

Una percentuale pari a (zero) determinerà l'attribuzione di 0 (zero) punti.

17.4. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Risulterà economicamente più vantaggiosa l'offerta che avrà raggiunto il migliore punteggio risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e a quella economica.

Si precisa che il punteggio complessivo così calcolato sarà approssimato alla 2^ cifra decimale dopo la virgola. La seconda cifra decimale, a sua volta sarà arrotondata all'unità superiore se la terza cifra decimale sarà uguale o superiore a 5.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto della procedura di gara. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione https://www.parcovallelambro.it/bandi .

La commissione giudicatrice è responsabile della verifica della documentazione amministrativa, della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di

regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 12/06/2023 alle ore 15.00.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno due giorni prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

• della documentazione amministrativa;

• delle offerte tecniche;

• delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

20. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta di gara, la Commissione giudicatrice procede, in relazione a ciascun concorrente, a:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;

c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra, il RUP provvede a:

a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;

b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della

procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi dell'art. 20.

In tale seduta, la Commissione giudicatrice procede all'apertura (sblocco) e alla visione della busta contenente le offerte tecniche dei concorrenti ammessi, ai soli fini della verifica circa la completezza della documentazione inviata.

La Commissione giudicatrice procede, in forma riservata, all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente Disciplinare.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19:

a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;

b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

La commissione giudicatrice procede, poi, all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle stesse, secondo i criteri e le modalità descritte nei punti precedenti e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Stazione Appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 7 giorni. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione Appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

La commissione giudicatrice invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata la verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'Accordo quadro, non si procede all'aggiudicazione.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula dell'Accordo Quadro avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del Accordo Quadro; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'Accordo Quadro è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione dell'accordo quadro, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo quadro, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e

l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'Accordo Quadro è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con le modalità che saranno indicate dalla Stazione Appaltante.

L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 2.500,00. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dell'Accordo Quadro.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Accordo Quadro è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto dell'accordo quadro.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Accordo Quadro è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza

strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Avverso la documentazione di gara è possibile proporre ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del bando, e ciò a termini del D.lgs. n. 104/2010.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Lombardia, sede di Milano, via Corridoni.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione e dall'interpretazione di ciascun accordo quadro saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Monza rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell'Accordo Quadro, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* e del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito "Regolamento").

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, al Parco Valle Lambro, quale Titolare del Trattamento di tali dati, compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

Finalità del trattamento

I dati forniti vengono acquisiti dal Parco Valle Lambro per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione della concessione nonché per l'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di contrattualistica pubblica (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) dalla normativa antimafia (D.lgs. 159/2011 e s.m.i.).

Si precisa che:

- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula dell'accordo quadro per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa dell'accordo quadro stesso;

- tutti i dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici (Es: A.N.AC. o altra pubblica Autorità ai fini dell'espletamento delle attività di loro competenza).

Natura del conferimento

Il concorrente è tenuto a fornire i dati in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa i materia di appalti e contrattualistica pubblica. Inoltre il trattamento di tali dati si basa sull' articolo 6 lettera e) del Regolamento UE n. 2016/679.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare l'accordo quadro.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano nelle categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del Regolamento. Per quanto riguarda il trattamento dei "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 del Regolamento viene effettuato al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati.

I dati potranno essere:

- trattati dal personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara, dal personale di altri uffici della Stazione Appaltante che svolgono attività ad esso attinente nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza alla Stazione Appaltante in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici, nonché comunque a istituti di credito, imprese di assicurazioni e società di servizi;

- comunicati ad eventuali soggetti esterni;

- comunicati, ricorrendone le condizioni, ad altra Pubblica Amministrazione;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'A.N.AC. o altra pubblica Autorità ai fini dell'espletamento delle attività di loro competenza.

Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del concorrente alla gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, potranno essere utilizzati dalla Stazione Appaltante o da terzi da questa incaricati, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di Pubbliche Amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, il concorrente prende atto che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione definitiva e dalla conclusione dell'esecuzione dell'accordo quadro, tranne per eventuali contenziosi che potrebbero modificare i tempi. In tale casi i dati saranno conservati fino al termine del contenzioso. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio, statistici o archivistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento e del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla Stazione Appaltante.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento. In particolare,

l'interessato ha: i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del Regolamento.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente,

l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 4.1.7 del GDPR è Parco Regionale della Valle del Lambro con sede in Triuggio (MB),Via Vittorio Veneto 19 – 20844.

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati ("*Data Protection Officer*" o "DPO"), che è possibile contattare per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. Da 15 a 22 del Regolamento, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente Informativa:

- scrivendo a Parco Regionale della Valle del Lambro con sede in Triuggio (MB),Via Vittorio Veneto 19 – 20844.– Att.ne Data Protection Officer;
- inviando una e-mail all'indirizzo info@parcovallelambro.it
- inviando un messaggio di posta certificata all'indirizzo PEC parcovallelambro@legalmail.it

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione dell' Accordo quadro, il legale rappresentante pro tempore del concorrente/aggiudicatario prende atto espressamente del trattamento come sopra definito dei dati personali che lo riguardano.

I dati personali del legale rappresentante saranno utilizzate esclusivamente per la gestione amministrativa dell'Accordo Quadro stesso.